



Patente UK ... non convertibilità del titolo, validità ed ipotesi di conversione ...

Il caso di cui si andrà ad argomentare è quello del titolare (non del cittadino) di patente di guida conseguita nel Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord che, assunta la residenza in Italia, ha necessità di porsi alla guida di veicoli a motore. In assenza di un accordo di reciprocità può convertire il titolo a condurre?

A decorrere dal 1° gennaio 2021, in epoca post – brexit ed in mancanza di un accordo bilaterale con il nostro Paese, la patente di guida emessa dalle Autorità del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord (di seguito patente UK), non può essere oggetto di conversione, salvo due casi “particolari” che di qui a breve andremo a descrivere.



United Kingdom - UK 10
Modello emesso dal gennaio 2021



United Kingdom - UK 9
Modello emesso dal luglio 2015
al gennaio 2021

Patente UK e permesso internazionale

Così per come previsto dalle convenzioni internazionali in materia di circolazione stradale rifuse nelle norme di diritto unionale e nazionale, per tutti coloro che sono titolari di una patente di guida emessa in un Paese terzo rispetto all'Unione europea (*straniero o se si preferisce extra U.E./S.E.E.*), sul territorio nazionale è consentita la circolazione con il titolo di guida straniero - purché accompagnato da un permesso internazionale ovvero da una traduzione ufficiale - per un anno che decorre dalla data di acquisizione della residenza anagrafica (art. 135, comma 1, C.d.S.).

Tuttavia, rispetto al possesso del permesso internazionale o della traduzione ufficiale, l'articolo 135 C.d.S. nel disciplinare la conduzione sul territorio nazionale di veicoli a motore da parte dei titolari di patente di guida straniera (extra U.E. / S.E.E.), fa salve le convenzioni internazionali sottoscritte in materia di circolazione internazionale dal nostro Paese rendendo applicabile, per quanto ci riguarda, il principio contenuto nell'articolo 41, paragrafo 2 lettera b) della Convenzione di Vienna del 8 novembre 1968, nella misura in cui *"le parti contraenti riconosceranno ogni patente nazionale conforme alle disposizioni dell'allegato 6"* della convenzione.

Il ché, tradotto in termini essenzialmente più pratici, corrisponde al fatto che tendenzialmente, come vedremo non tutte, le patenti di guida emesse dalle Autorità del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord non devono essere accompagnate da un permesso internazionale.

Infatti, sebbene il Regno Unito in pendenza di Brexit si sia affrettato a sottoscrivere il trattato di Vienna del 1968, non possiamo dimenticare che nel corso del tempo ha emesso titoli a condurre che neppure lontanamente si avvicinano ai precetti di cui all'allegato 6 della convenzione, e per tanto sono da ritenere non conformi. Non è un segreto o un mistero, ad esempio, la mancanza della fotografia del titolare nelle emissioni d'oltre Manica dal 1976 al 1997 (modelli UK1, UK2, UK3 e UK4), per il cui approfondimento si rinvia il lettore alla consultazione della Banca Dati IDIS (www.vehicle-documents.it).

Detto questo, appare evidente che i modelli di patente UK in formato card potranno fare a meno di documenti integrativi, in quanto conformi, mentre tutti gli altri dovranno essere accompagnati da permesso internazionale o da traduzione.

Conversione: casi particolari

Riguardo ai casi particolari cui si faceva cenno in apertura, rispetto alla conversione della patente di guida emessa nel Regno Unito, il Ministero delle infrastrutture e trasporti (ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) con circolare prot. n. 504 del 8 gennaio 2021 ha precisato *che ogni istanza di conversione di patente di guida britannica, presentata entro il 31.12.2020, ossia prima dell'entrata in vigore della Brexit, deve proseguire regolarmente il suo iter e consentire il rilascio della patente di guida italiana, salvo ovviamente motivi ostativi.*

Con circolare prot. n. 3401 del 29 gennaio 2021, il dicastero interessato, nel confermare il contenuto della circolare prot. n. 504 del 8 gennaio 2021 (*concernente le indicazioni sull'impossibilità di convertire le patenti di guida britanniche a seguito del termine del periodo di transizione previsto dall'Accordo di recesso tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e l'Unione Europea*) ha rammentato che esistono *specifiche disposizioni per rilasciare una patente italiana in sostituzione di qualsiasi patente di guida extracomunitaria (come è da considerarsi dal 01.01.2021 la patente di guida britannica) rilasciata a sua volta per conversione di patente italiana.* In particolare, nel richiamare i principi contenuti nella Circolare n. 1/2000-prot. 6814/4639E del 04.01.2000 e nel comma 4 dell'art. 136 del C.d.S. - scrive il dicastero - *potranno essere valutate le richieste di conversioni delle patenti di guida britanniche derivanti a loro volta da conversione di patente di guida italiana, in regime di deroga alle disposizioni contenute nella citata Circolare dell'08.01.2021. Dette richieste potranno quindi definirsi con il rilascio - ove non vi siano motivi ostativi - di una patente di guida di categoria non superiore a quella italiana originaria.*

Sanzioni

Rispetto al regime sanzionatorio, spirato il termine di un anno dall'acquisita residenza anagrafica, in mancanza di un accordo di reciprocità circa la possibilità di convertire il titolo a condurre, nei confronti del titolare di patente di guida britannica (ma il caso si attaglia anche a tutti gli altri titolari di patente straniera), si schiudono sostanzialmente due ipotesi:

- se la patente di guida straniera non è più in corso di validità, nei confronti del trasgressore si procederà ai sensi dell'articolo 116, comma 15, C.d.S. (art. 135, comma 11, C.d.S.);
- qualora il titolo a condurre fosse ancora in corso di validità, così per come contemplato dall'articolo 135,

comma 14, C.d.S., il trasgressore sarà oggetto della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11, C.d.S.

Qualora, invece, non sia decorso il termine di un anno dall'assunzione della residenza anagrafica e la patente straniera sia scaduta di validità, il trasgressore incorrerà nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 126, comma 11, C.d.S. (art 135, comma 13, C.d.S.).

Nella ricorrenza di tutte le violazioni appena indicate, la patente di guida è sempre ritirata per essere trasmessa al Prefetto del luogo della commessa violazione.

Conclusioni

Per il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord che ha assunto la residenza anagrafica in Italia, e che non si trovi in uno dei casi definiti come "particolari", nell'impossibilità di giungere alla conversione del titolo a condurre riferibile alla mancanza di un accordo di reciprocità, in un contesto lungi da ogni tipo di discriminazione ma che è legato al rispetto delle norme di diritto internazionale e nazionale, restano aperte solo due possibilità:

1. evitare di condurre veicoli per i quali è prescritta la titolarità della patente di guida;
2. giungere al conseguimento della patente di guida Italiana secondo le norme di cui all'articolo 121 C.d.S.

Questo, alla data di invio alla stampa, lo stato dell'arte in attesa di un accordo bilaterale di conversione per le patenti UK. ■

*** Sostituto Commissario della Polizia di Stato
Specializzato in controllo documentale,
tecniche investigative e servizi di polizia stradale**

Principali riferimenti normativi	Bibliografia ed approfondimenti
<ul style="list-style-type: none"> • MIT circ. prot. n. 3401 del 29 gennaio 2021 • MIT circ. prot. n. 504 del 8 gennaio 2021 • Min. Int. circ. n. 300/A/9855/20/111/84 del 21 dicembre 2020 • D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e s.m.i. • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. • L. 5 luglio 1995, n. 308 • Convenzione di Vienna del 8 novembre 1968 	<ul style="list-style-type: none"> • Banca Dati IDIS (www.vehicle-documents.it) • R. Chianca G. Fazzolari - <i>"Il controllo dei conducenti unionali e stranieri"</i> Maggioli Modulgrafica edizione 2021 • R. Chianca - <i>"E che Brexit sia! Cosa è cambiato dopo il 1° gennaio 2021 per le persone, i conducenti, ed i veicoli provenienti dal Regno Unito"</i> ne il Centauro n. 236/2021

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l'autore non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione dell'autore, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui dipende.